Milano
Comune di Milano

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA ex art. 36 comma 2, lett a)
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E DI REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "CINEMA NEI CORTILI".

SEZIONE 1
NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1.1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Le condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nelle successive Sezioni del presente Capitolato Speciale e nel preventivo presentato.
Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia.

ART. 1.2 – DEFINIZIONI E ACRONIMI

Nell'ambito del presente documento sono usati le seguenti definizioni e acronimi:

- *Amministrazione* Comune di Milano – Stazione Appaltante;
- *Appaltatore* l'Operatore Economico Esecutore del servizio/della fornitura;
- *Capitolato Speciale* il presente documento;
- *Contratto* il contratto tra l'Amministrazione e l'Appaltatore;
- *Prestazione* il servizio/la fornitura oggetto del presente documento
- *Codice* Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
- *Regolamento* DPR 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- *RUP* Responsabile Unico del Procedimento;
- *DEC* Direttore Esecuzione contratto

ART. 1.3 – OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente appalto l'affidamento consistente nella realizzazione dell'iniziativa denominata "CINEMA NEI CORTILI" in esecuzione della delibera di Giunta n. 49 del 27 aprile 2023. L'iniziativa avrà per oggetto almeno 7 proiezioni cinematografiche all'aperto per ciascuna delle due aree. (1. Giambellino/Lorenteggio- 2. Barona/Navigli). Le proiezioni dovranno svolgersi nei cortili delle case di edilizia residenziale pubblica o housing sociale, nel periodo compreso tra il 15 giugno 2023 ed il 15 settembre 2023.
La selezione è volta ad individuare un operatore con specifica competenza e comprovata esperienza a cui affidare la realizzazione di alcune proiezioni cinematografiche all'aperto curandone tutti gli aspetti tecnico operatovi(allestimento degli spazi, predisposizione dello schermo e delle sedie , attrezzature audio, video proiettore, richieste di permessi autorizzazioni, coordinamento della manifestazione e fornitura di quanto necessario ad allestire le proiezioni e tutte le attività connesse alla realizzazione dell'evento e di tutti gli aspetti tecnici operativi). Sono a carico dell'operatore tutti gli oneri per l'organizzazione dell'evento, comprese autorizzazioni, contributi, permessi e pagamento di diritti d'autore. Detta manifestazione potrà essere eseguita solo dopo la comunicazione dell'aggiudica della procedura ad evidenza pubblica per la ricerca del soggetto organizzatore.

ART. 1.4 - DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

L'iniziativa denominata "Cinema nei Cortili" consistente nella realizzazione di una arena estiva presso le case di edilizia residenziale pubblica o housing sociale. Per la realizzazione dell'iniziativa dovranno essere individuati due diversi soggetti a cui affidare singolarmente la realizzazione di uno dei due lotti che la compongono.
L'iniziativa è suddivisa in due lotti così specificati:
1.- lotto 1- Palinsesto di almeno sette proiezioni cinematografiche da realizzarsi nel quartiere Giambellino/Lorenteggio, per la quale viene stanziata una somma massima omnicomprensiva di euro 5.000,00 (IVA ed ogni altro onere incluso).
2.- lotto 2- Palinsesto di almeno sette proiezioni cinematografiche da realizzarsi nel quartiere Barona-Navigli/Ticinese, per la quale viene stanziata una somma massima omnicomprensiva di euro 5.000,00 (IVA ed ogni altro onere incluso).
Per ciascuna dei due lotti viene stanziata una somma massimi omnicomprensiva di euro 5000,00 (IVA ed ogni altro onere incluso).
L'importo massimo omnicomprensivo per la realizzazione dell'intera iniziativa "Cinema nei Cortili" non dovrà superare la somma di euro 10.000,00 (IVA ed ogni altro onere incluso)
Ciascuno dei due soggetti affidatari di uno dei due lotti, che non potranno essere affidati ad un medesimo soggetto, dovrà curare la realizzazione le attività e la loro promozione oltre al compimento degli aspetti tecnico relativi all'ambito operativo del lotto di cui è assegnatario.
Il palinsesto di ciascun lotto dovrà essere composto da almeno sette proiezioni cinematografiche di genere vario con la scelta di pellicole che abbiano una attualità tale da poter essere di interesse per la cittadinanza. Le proiezioni dovranno essere fruibili a titolo gratuito, garantendo la visione degli spettacoli ad un numero di persone che sia il più numeroso possibile. Le date degli spettacoli dovranno essere concordate con la stazione appaltante e potranno variare a seguito di comprovati problemi tecnici sopravvenuti, in questo caso l'evento dovrà essere svolto in altro luogo e/o altra data da concordare con il Municipio 6.
Il soggetto aggiudicatario dovrà farsi carico dell'organizzazione della manifestazione, comprensiva degli oneri legati alla sicurezza, la promozione della manifestazione, la stipula di una assicurazione adeguata per gli eventi previsti e per il personale addetto. Dovranno altresì essere acquisite tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in relazione alle attività di specie. I diritti SIAE saranno ad intero carico dell'operatore.

ART. 1.5 – IMPORTO DELL'APPALTO

Per ciascuno dei due lotti viene stanziata una somma massima omnicomprensiva di euro 5.000,00 (cinquemila,00) IVA ed ogni altro onere incluso. L'importo complessivo stanziato per la realizzazione del servizio oggetto del presente Capitolato, da sottoporre al ribasso percentuale offerto, è pari a **€ 10.000,00** (diecimila,00) IVA ed ogni altro onere incluso.
La somma è da intendersi inclusiva di ogni onere, tassa, spesa, contributo. L'aggiudicazione del servizio viene effettuata con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa.**

ART. 1.6 - ONERI

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le prestazioni previste dal presente capitolato ed i relativi oneri in particolare:

- I costi dell'organizzazione complessiva della manifestazione, comprensivi degli oneri legati alla sicurezza, assicurazione, promozione degli eventi;
- Oneri dei professionisti impegnati, eventuali oneri SIAE EMPALS e di ogni altro onere previdenziale ed assistenziale;
- Fornire la certificazione di agibilità Inps ex EMPALS e di ogni altro onere assistenziale e previdenziale;
- Ogni genere di permesso e/o autorizzazione;
- Ogni altra spesa inerente l'iniziativa che sia dovuta per legge o regolamento.

Nessun onere sarà a carico dell'Amministrazione.

ART. 1.7 - ORGANIZZAZIONE E SEDI

Le proiezioni cinematografiche dovranno svolgersi nei cortili delle case di edilizia residenziale pubblica o housing sociale nelle due seguenti aree del territorio:

a) Giambellino/Lorenteggio per il **lotto 1.**
b) Barona-Navigli/Ticinese per il **lotto 2.**

Gli spettacoli dovranno essere almeno sette per ciascun lotto, le pellicole dovranno essere di genere vario ed avere una attualità tale da poter essere di interesse per la cittadinanza. Le proiezioni dovranno essere fruibili a titolo gratuito, garantendo la visione degli spettacoli ad un numero di persone che sia il più numeroso possibile.
L'organizzazione complessiva dell'evento con allestimento degli spazi e di tutte le attrezzature necessarie per la buona riuscita dell'evento sono a totale carico dell'aggiudicatario.

SEZIONE 2
DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 2.1 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRALE DEL CONTRATTO

- il presente Capitolato Speciale e relativi allegati fa parte integrale e sostanziale del contratto d'appalto.

ART. 2.2 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti.

2. L'Appaltatore con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2^, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. In particolare l'Appaltatore accetta espressamente e specificatamente per iscritto le seguenti clausole del capitolato Speciale: artt 3.3 (Cause sopravvenute – sospensione) – 6.3 (recesso)

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c..

4. Il Comune di Milano è impegnato nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione.
   In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare di appalto di servizi/forniture, il Comune di Milano ha introdotto l'obbligo per tutti i partecipanti, pena l'esclusione dalla gara, di sottoscrivere e consegnare congiuntamente all'offerta il Patto di Integrità.
   Con l'inserimento di tale Patto di Integrità si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto assegnato.
   Il Comune di Milano verificherà l'applicazione del Patto di Integrità sia da parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti.

ART. 2.3– STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 32 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. Il contratto si intende stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio con apposito scambio di lettere anche tramite posta certificata. Il contratto è immediatamente efficace.
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'Appaltatore.
Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 2.4- FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

Il fallimento dell'Appaltatore comporta, lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione facendo salvo la speciale disciplina prevista dall'art. 48 commi 17 e 18 e dall'art. 110 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i.

SEZIONE 3
DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE

ART. 3.1 – INIZIO E DURATA DELLA PRESTAZIONE

Le proiezioni cinematografiche all'aperto dovranno svolgersi nel periodo compreso tra il 15 giugno 2023 ed il 15 settembre 2023, in date che l'amministrazione si riserva di individuare in un secondo momento anche sulla base delle proposte che perverranno. In caso di maltempo o di inconvenienti tecnici, l'operatore ed il Municipio 6 potranno valutare altro luogo dotato di idonee autorizzazioni e/o altra data.

ART. 3.2 ESECUZIONE PRESTAZIONE CONTRATTUALE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.

1. L'Amministrazione fermo restando quanto previsto all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'articolo 5.1.
2. Nel caso di avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza si richiama l'art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. La stazione appaltante potrà dare esecuzione alla prestazione in pendenza dell'esito dei controlli e sotto la condizione dell'inefficacia del provvedimento di affidamento qualora l'esito di tali verifiche dovesse risultare negativo. In caso del successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti si procederà quindi alla risoluzione del contratto ed il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni effettivamente svolte.

ART. 3.3 – CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE

a. Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa.
   La sospensione è disposta dal RUP o, nei casi di cui all'art. 107 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., dal Direttore dell'esecuzione se nominato, compilando apposito verbale sottoscritto dall'appaltatore ed inviato al RUP.
   La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
   In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione della prestazione e comporta un differimento dei termini contrattuali iniziali.
   All'Appaltatore non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in conformità a quanto sopradetto.
b. La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. In ogni caso, salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto

per l'esecuzione della prestazione e comporta differimento dei termini contrattuali iniziali. All'appaltatore non è dovuto alcun compenso od indennizzo per le sospensioni disposte in conformità a quanto sopradetto.

ART. 3.4 – REFERENTI DELL'APPALTO

L'Appaltatore dovrà indicare, prima dell'inizio della prestazione, i numeri telefonici (cellulare, fisso e indirizzo di posta elettronica) del proprio referente che dovrà essere sempre reperibile/i da parte dell'Amministrazione almeno dalle ore 09,00 alle 20,00 tutti i giorni lavorativi per tutto il periodo contrattuale.

Il referente dovrà essere autorizzato, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell'Amministrazione inerente il servizio in questione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato e in particolare deve:

- partecipare ad incontri preventivi con il RUP per la programmazione della prestazione, gli eventuali correttivi e la messa a punto di strumenti di lavoro comune;
- verificare e presidiare dal punto di vista organizzativo e operativo, l'andamento delle attività rispondendo della gestione;
- provvedere a comunicare al RUP/Direttore dell'esecuzione tutte le informazioni e le variazioni che si dovessero verificare in corso di svolgimento dell'attività;
- presidiare il personale mettendo in atto tutte le misure necessarie al corretto svolgimento delle attività e all'occorrenza provvedere alla sostituzione del personale indisponibile o non idoneo allo svolgimento delle attività;

L'Amministrazione indicherà il referente amministrativo che curerà la parte relativa alle attività amministrative e contabili legate all'esecuzione del presente affidamento e rappresenterà l'unica interfaccia amministrativa dell'Amministrazione nei confronti dell'Appaltatore.

ART. 3.5 – PERSONALE

a. ***Obblighi dell'appaltatore***

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto.

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere all'Appaltatore la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.

In caso di ottenimento da parte del RUP del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicherà la disciplina prevista dall'art. 30 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

b. ***Doveri del personale***
Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.
Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.
Il personale è tenuto all'osservanza del Codice di comportamento adottato dal Comune di Milano con deliberazione di Giunta Comunale n. 2659/2013, pena la risoluzione del contratto pertanto l'appaltatore dovrà impartire idonee disposizioni in tal senso

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

ART. 3.6– AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' SPECIFICHE A LAVORATORI AUTONOMI

1. L'Appaltatore dovrà effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante nel caso di affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi (ex art. 105/3 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..), riguardante esclusivamente prestazione d'opera intellettuale o specialistica. E' fatto obbligo all'Appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 (indicazione del CIG).
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il soggetto affidatario del contratto, di cui al presente capitolo, deve eseguire in proprio le opere, i lavori, i servizi e le forniture eventualmente richieste. Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità.

ART. 3.7 – SICUREZZA

a. L'Appaltatore dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
b. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008).
Il referente presso il quale i concorrenti possono ottenere informazioni circa i rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro dell'Amministrazione, è il Responsabile del Servizio di Protezione.
c. In caso di esecuzione delle prestazioni all'interno dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione, l'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 26. comma 2 lettera a) e b) e art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008 a coordinarsi ed a cooperare con il Datore di Lavoro committente (o dirigente delegato). Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a partecipare, ove promosse dal Datore di Lavoro committente, alle riunioni di cooperazione e coordinamento.

L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

SEZIONE 4
DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 4.1 ANTICIPAZIONE

1. Non è prevista alcun tipo di anticipazione dei pagamenti.

ART. 4.2– FATTURAZIONE E PAGAMENTI

A – FATTURAZIONE

Il Comune di Milano corrisponderà l'importo di cui sopra contro fattura o nota di debito intestata Comune di Milano – Municipio 6, emessa in forma elettronica mediante S.D.I. e accettata se l'affidatario è in possesso di partita IVA, ovvero contro documento contabile non soggetto ad obbligo di fatturazione elettronica se l'affidatario è in possesso del solo codice fiscale; in entrambe i casi previa acquisizione dei seguenti documenti:

- Dichiarazione per la tracciabilità ai sensi art 3 della legge 136/ 2010.
- Relazione all'esito dell'iniziativa contenente tutto quanto utile per la valutazione della stessa (Raggiungimento obiettivi, nro. partecipanti, materiale fotografico dell'evento).

Il DURC ove necessiti sarà richiesto dal Municipio 6 all'ente preposto; l'affidatario il quale non abbia dipendenti ne fa apposita dichiarazione separata all'atto della stipula del presente contratto. Il termine di liquidazione del pagamento da parte del Municipio 6, salvo ricevimento del DURC ove necessiti, interverrà:

- In caso di pagamento contro fattura, di norma entro 30 giorni decorrenti dalla data di accettazione della stessa, purché sia stata consegnato integrale documentazione di cui all'art. 3 del presente contratto.
- In caso di pagamento contro documento non soggetto ad obbligo di fatturazione elettronica, di norma entro 30 giorni dalla data di protocollazione della integrale documentazione di cui sopra. (dichiarazione per la tracciabilità ai sensi dell'art. 3 della legge 136/ 2010 relazione sull'esito dell'iniziativa contenente tutto quanto utile per la valutazione della stessa)

Il pagamento avverrà esclusivamente mediante bonifico bancario o postale su conto corrente intestato all'affidatario. In caso di documentazione fiscale che risulti carente o irregolare successivamente all'accettazione il termine di liquidazione e/o il pagamento verranno sospesi dalla data di contestazione dell'Amministrazione.

In caso di ritardo di pagamento il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 231 del 09/10/2002, come modificato dal D. Lgs. N. 192 del 09/11/2012.

B – PAGAMENTI

Il pagamento è subordinato alla stipulazione del contratto.

Nel caso di avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza si richiama l'art.32 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

1) Effettuata la prestazione e maturate le condizioni contrattuali, il RUP, effettua i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive fatte dall'operatore. Acquisita la relazione dell'evento ed effettuati i controlli sulle autocertificazioni relative al possesso dei requisiti richiesti dalla legge, il RUP emette il certificato di pagamento. Il termine di pagamento della prestazione è di **30 giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data di emissione del certificato di pagamento da parte del RUP, previa acquisizione della fattura o nota di debito e previa acquisizione d'ufficio della documentazione attestante la regolarità contributiva dell'operatore. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell'Appaltatore, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.
2) Al termine dell'iniziativa, per poter procedere alla liquidazione del compenso previsto, il contraente è tenuto ad emettere fattura elettronica che dovrà essere intestata ed inviata a: "Comune di Milano –Municipio 6 – Viale Legioni Romane, 54 – 20147 Milano - P.I. 01199250158". Nella sezione 1.1.4 "Codice Destinatario" di ciascuna fattura dovrà essere indicato obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio O7G0DB che identifica il Settore Decentramento e Servizi al cittadino del Comune di Milano sull'indice delle Pubbliche Amministrazioni. La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

1. Riferimenti del contratto a cui la fatturazione si riferisce (oggetto contratto, PG contratto);
2. Nella sezione 1.2.6 "Riferimento Amministrazione" dovrà essere indicato il seguente codice identificativo dell'unità organizzativa competente per la gestione del contratto: 001060000199999, che identifica il Municipio 6;
3. Nella sezione 2.1.2.7 numero CIG (codice identificativo gara);
4. Importo contrattuale espresso in Euro;
5. Eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di Legge;
6. Codice IBAN relativo al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente bancario o postale che, come da dichiarazione acquisita agli atti, è dedicato, anche se non in via esclusiva, alle commesse della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010);
7. inserire il provvedimento di approvazione della spesa: determinazione dirigenziale/delibera;

La liquidazione potrà avvenire solo tramite ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico del contraente. Il pagamento della fattura/nota di debito o notula, avrà luogo entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di protocollazione. In caso di rendicontazione irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell'amministrazione. Le parti, derogando convenzionalmente al saggio degli interessi previsto dall' art. 5- comma 1 -del D. Lgs. 9.10.02 n. 231, stabiliscono che il tasso d' interesse, in caso di ritardato pagamento, sia pari al saggio di interesse legale previsto dall' art. 1284 del codice civile. Il contraente al termine dell'iniziativa, per avere diritto al compenso di cui all'art. 3, è tenuto a documentare di avere realizzato il servizio oggetto dell'affidamento. A conclusione del servizio, il contraente dovrà, necessariamente, allegare alla documentazione finale una relazione dettagliata di illustrazione del servizio preferibilmente corredata da materiale fotografico

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell'Amministrazione.

ART. 4.3 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

a. Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e sm.i. **è vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'Appaltatore.**

SEZIONE 5
CAUZIONE E GARANZIE

ART. 5.1 – CAUZIONE DEFINITIVA - APPALTATORE

L'appaltatore è tenuto a prestare (art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.), una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione in misura pari al dieci per cento dell'importo contrattuale scorporato dall'IVA.
La cauzione in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. Non sarà necessario per l'operatore aggiudicatario costituire cauzione qualora presenti offerta migliorativa che consti di un ribasso almeno dello 0,5 % rispetto all'offerta di aggiudica.
L'importo della cauzione definitiva sarà precisato nella lettera di richiesta documentazione per la stipulazione del contratto.

ART. 5.2 – POLIZZA ASSICURATIVA

L'Appaltatore è obbligato ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. a produrre una polizza assicurativa All Risk RC (responsabilità civile) per danni causati a terzi: persone (compreso il personale dell'Amministrazione), animali e cose che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati. Tale polizza assicurativa con esclusivo riferimento alla prestazione in questione, dovrà avere il seguente massimale minimo: euro 1.500.000,00=(unmilionecinquecentomila/00). La copertura assicurativa dovrà coprire il periodo compreso tra la data prevista per l'inizio della prestazione e la data contrattualmente prevista per il termine della prestazione (art. 3.1).

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. **In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione.**

Copia della polizza dovrà essere consegnata anticipatamente all'avvio delle prestazioni al R.U.P., unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.
Qualora non copra l'intero periodo contrattuale, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata della prestazione.
La copertura assicurativa decorre dalla data prevista per l'inizio della prestazione e dovrà avere durata sino alla data contrattualmente prevista per il termine della prestazione (art. 3.1).

Qualora l'appaltatore sia un RTI sarà a cura dell'impresa capogruppo presentare la suddetta polizza.

SEZIONE 6
NORME FINALI

ART. 6.1 - RISOLUZIONE

a. Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 108, comma 2, del D.Lgs 50/2016 s.m.i. l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, nei casi previsti all'art. 108 – comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m. e i.

b. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento.

c. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:
   1. inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correntezza e correttezza contributiva; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
   2. inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
   3. inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali (ex art. 6.9)
   4. subappalto non autorizzato;
   5. nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
   6. ottenimento per due volte consecutive del DURC negativo;
   7. il contraente venga diffidato due volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali.
   8. la prestazione abbia inizio con un ritardo superiore a 15 giorni naturali e consecutivi;
   9. nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all'addebito di anche una sola delle penali previste dal presente Capitolato.
   10. se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non dà avvio al servizio così come indicato all'art. 3.1
   11. mancata osservanza da parte del personale dell'Appaltatore del Codice di comportamento adottato dal Comune di Milano con deliberazione di Giunta Comunale n. 2659/2013,

c. In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti

d. Qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

ART. 6.2 - ESECUZIONE IN DANNO

a. Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad

altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

b. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 6.3 - RECESSO

a. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 – comma 4-ter e 92 – comma 4, del D.Lgs 6 settembre 2011 n.159, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

b. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

c. In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'Appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:
   - prestazioni già eseguite dall'Appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
   - spese sostenute dall'Appaltatore;
   - valore dei materiali utili esistenti in magazzino
   - un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

ART. 6.4 - RESPONSABILITA'

a. L'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

b. E'altresì, responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

c. È fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 6.5 – VIGILANZA E CONTROLLI

L'Amministrazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione delle prestazioni, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine:

- potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della prestazione;
- accedere a qualsiasi area/mezzo relativi al servizio svolto;
- Effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della prestazione;

ART. 6.6 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

ART. 6.7 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

ART. 6.8 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

1. L'Appaltatore è tenuto ad osservare, nell'espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del capitolato d'appalto o della legge, il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 "regolamento generale sulla protezione dei dati" (d'ora in avanti GDPR), e il D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal D.Lgs. del 10 agosto 2018 n. 101, nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la privacy.

L'OPERATORE ECONOMICO
Il legale Rappresentante